

# DPCM 11/03/2020 - Covid-19 - Misure urgenti sull'intero territorio nazionale

---

12 Marzo 2020

Si trasmette, in allegato, il DPCM pubblicato in G.U. Serie generale n. 64 dell'11 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*.

Il decreto ha previsto, al fine di contenere il contagio sull'intero territorio nazionale, le seguenti disposizioni di interesse, che produrranno effetti dal 12 marzo al 25 marzo 2020.

All'art. 1, comma 1, num. 7) sono state raccomandate, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali, le seguenti azioni:

lett.a) massima attuazione, da parte delle imprese, di modalità di **lavoro agile** per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza;

lett. b) ricorso alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

lett. d) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

lett. e) attivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, forme di ammortizzatori sociali.

Al num. 8) del comma suddetto è stato raccomandato, per le sole attività produttive, di limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e di contingentare l'accesso agli spazi comuni.

Al num. 9) è stato chiarito che, in relazione a quanto disposto dai suddetti numeri 7 e 8 dovranno essere favorite, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Ribadita, nuovamente, al num. 10) che, per tutte le attività non sospese, si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Previsto, inoltre, che cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020.

38892-DPCM 11 marzo 2020.pdf [Apri](#)